



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 18/GST del 16 gennaio 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 16 gennaio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 14/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 14/12/2019 ROCCA SAN FELICE - ATLETICO CASTELFRANCI1983

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Atletico Castelfranci 1983 con il quale la stessa ha censurato la violazione dell'art. 61 delle NOIF in quanto la società avversaria avrebbe consegnato una distinta di gara senza indicare la variazione di un calciatore nell'undici titolare; la società Rocca San felice ritualmente evocata non ha presentato deduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti sentito a chiarimenti il DDG (alla presenza del responsabile A.I.A.) ha dichiarato quanto segue: " preciso di non aver ricevuto dalla società Rocca San Felice alcuna comunicazione riguardo la variazione dei calciatori titolari; né ho ricevuto dalla predetta società nessuna comunicazione / indicazione circa gli undici titolari; A.D.R. preciso nessuna delle comunicazioni / indicazioni è stata mai effettuata né prima né dopo la gara in oggetto"; rilevato che da quanto sopra emerge la violazione dell'art 61 comma 3 delle NOIF nella parte in cui dispone che "le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna al all'arbitro devono essere trascritte ad iniziativa della società che le apporta anche sulla copia di spettanza dell'altra società", ragion per cui l'impugnativa è fondata. PQM il Sostituto Giudice Sportivo dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera, in accoglimento del reclamo proposto, la ripetizione della gara in epigrafe, trasmettendo gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per gli adempimenti consequenziali; conferma i provvedimenti disciplinari adottati; dispone restituirsi la tassa di reclamo, se versata.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 8/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/12/2019 MICRI - BARANO CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Barano Calcio; preso atto che non vi è possibilità effettuare l'attività istruttoria (e quindi di verificare le doglianze della società) atteso che il referto di gara della partita Pro Vives - Micri del 30/11/2019 (la cui assunzione è determinante per la decisione) non è pervenuto a questo ufficio, sebbene il suo invio sia stato più volte sollecitato. P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo dispone il rinvio della presente decisione al 30/1/2020, sospendendo ogni determinazione sul punto. La presente vale altresì quale comunicazione ad ambedue le società ai sensi dell'art.67 CGS.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 16 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**